



TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI

Ufficio Fallimenti

Il giudice delegato dott.ssa Martina Castaldo,
sciolta la riserva assunta all'udienza del 12.10.2021;

PREMESSO CHE

- In data _____ con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Luly – C.F.: LLYVCN74B20H224V ha depositato una proposta di piano del consumatore;
- la domanda soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 bis legge n. 3/2012;
- dalla relazione del gestore della crisi nominato dall'O.C.C. dott. Fausto Pugliese si evince che:
 1. il richiedente versa in uno stato di sovraindebitamento ed ha assunto i debiti in qualità di consumatore;
 2. il ricorrente non è assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II;
 3. il ricorrente non ha fatto ricorso nei precedente cinque anni ai procedimenti di cui alle sezioni I e II del medesimo capo II;
 4. il ricorso è stato proposto al Tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1;
- la proposta di piano è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2, 3 e 3 bis, ossia:
 - a. l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - b. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - c. l'attestazione sulla fattibilità del piano da parte del gestore della crisi nominato dall'occ,;
 - d. l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

e. la relazione particolareggiata del professionista designato contenente:

1. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 2. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 3. il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 4. l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 5. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- a carico del ricorrente allo stato non pendono procedure esecutive immobiliari, come verificato officiosamente;
 - dalla relazione particolareggiata emerge la sussistenza di una situazione debitoria pari ad euro 174.281,91 così riassunta

Creditore	Tipologia e n. contratto	Contraente	credito residuo vantato	Rata mensile attuale
CREDITI IPOTECARI				
Credito Emiliano SpA	Mutuo n. 7025052 del 11.12.2015	[REDACTED]	€ 109.206,68 Int. €4.346,43	€ 464,00
CREDITI PRIVILEGIATI				
Agenzia E-Riscossione	Cartelle al 4/2/2020	[REDACTED]	€ 743,86	
Comune di Locri	Debito tributi comunali	[REDACTED]	€ 1.673,49	
Comune di Bianco	Debito tributi comunali	[REDACTED]	€ 1.006,36	
CREDITI CHIROGRAFARI				
Credito Emiliano SpA	Finanziamento n. 7026240 del 11.12.2015	[REDACTED]	€ 2.091,97	€ 93,50
Compass Banca S.p.A.	Finanziamento n. 18296946 del 30/10/2017	[REDACTED]	€ 18.143,03	€ 331,89
Compass Banca S.p.A.	Linea di credito Carta revolving n. 32163544588	[REDACTED]	€ 3.094,18	€ ,00
Futuro SpA- Socio Unico Compass Banca SpA	Finanziamento n. 567484 del 3/9/2015 (cessione del quinto)	[REDACTED]	€ 9.598,13	€ 185,00
Futuro SpA- Socio Unico Compass Banca SpA	Finanziamento n. 637105 del 9/6/2017 (prestito con delega)	[REDACTED]	€ 22.647,80	€ 340,00
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Fido bancario c/c 1000/1707	[REDACTED]	€ 1.729,98	€
TOTALI			€ 174.281,91	€ 1.414,39

- dalla relazione particolareggiata si evince che il ricorrente:



- a) possiede un reddito mensile orientativamente pari ad euro 1.650,00, al quale va detratto l'importo di euro 1.600,00 per spese mensili necessarie, e sul quale allo stato grava una cessione del quinto pari a € 185,00 con scadenza 09/2025 ed un prestito con delega (doppio quinto) pari ad € 340,00 con scadenza 09/2027;
- b) l'importo complessivamente messo a disposizione della massa dei creditori ammonta a complessivi € 96.116,75 e verrà corrisposto ai rispettivi creditori in un arco temporale massimo di 19 anni dall'omologa del presente piano con rate variabili di 450,00 euro circa;

CONSIDERATO CHE

Si costituivano il creditore ipotecario Credito Emiliano spa, Compass Banca spa e Futura spa esprimendo il loro dissenso all'omologa della proposta di piano.

In particolare:

Credito Emiliano contestava l'omologabilità del piano soprattutto alla luce della stima dell'immobile data da parte ricorrente (e confermata nella relazione particolareggiata). A parere del creditore ipotecario il valore dell'immobile risultante nel piano risulta essere eccessivamente difforme da quella prevista nella stima data dal proprio perito e pertanto chiedeva la nomina di un ctu. Sul punto la questione veniva decisa con provvedimento del 16.07.2021 con il quale il gd confermava il valore "prudenziale di euro 78.500,00 dell'immobile sito in Locri (RC), Via Vittorio Veneto n. 21, piano terra - 1 e 2, iscritto al NCEU di Locri, foglio di mappa n. 26, mappale 656, subalterno 1, categoria A/3, classe 2, così come precisato nella relazione particolareggiata dell'occ";

Il creditore Futuro S.p.a. contestava l'assenza di meritevolezza del debitore ricorrente, stante l'eccessivo ricorso al credito al consumo senza alcuna ragionevole prospettiva di poter farvi fronte, chiedeva il riconoscimento della natura privilegiata del credito ex art. 2751 bis 1° comma c.c., trattandosi di quote di emolumenti cedute e rilevava la tutelabilità della cessione dei crediti futuri fino a tre anni dall'omologa del piano.

Compass Banca spa contestava anch'essa l'ammissibilità del piano e la sussistenza del requisito di meritevolezza.

RITENUTO CHE

Con riferimento alle contestazioni della creditrice procedente Credito Emiliano spa occorre precisare quanto segue:

Nel piano si prevede il soddisfacimento del creditore ipotecario in misura del 75% a partire dal tredicesimo mese dall'omologa.



L'articolo 8 c. IV della legge n. 3/2012 stabilisce tra l'altro che *"il piano del consumatore"* può *"prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione"*.

Poiché Credito Emiliano spa ha un credito assistito da ipoteca e vi sono altri creditori privilegiati, occorre interrogarsi circa la portata applicativa della predetta norma. Infatti l'articolo 12 – *bis* c. I della legge n. 3/2012 richiama anche tutti i requisiti di cui all'articolo 8 (compreso dunque, letteralmente, il comma quarto), che pertanto devono sussistere nella proposta.

La Corte di Cassazione ha chiarito che, anche se nel piano del consumatore non è prevista la possibilità per i creditori di esprimere un voto, costoro devono poter esprimere delle *"libere e appropriate forme di manifestazione di volontà"* in modo da tutelare i loro interessi (cfr. Cass. Civ. n. 17834/2019).

Si deve escludere allora l'applicabilità al piano del consumatore del meccanismo previsto per l'accordo di composizione della crisi, analogo a quello stabilito per il concordato preventivo dall'articolo 186 – *bis* c. II lett. c) della legge fallimentare perché concerne l'esercizio del diritto di voto.

Non si può però ignorare che la *"moratoria"* prevista dall'articolo 186 – *bis* l.f. è interpretata dalla Suprema Corte come *"dilazione"*, cioè come dilatamento dei tempi per provvedere al pagamento (cfr. Cass. Civ. n. 11882/2020 in tema di concordato preventivo).

Poiché lo scopo della normativa sul piano del consumatore è quello di consentire al sovraindebitato di avere una *"seconda chance"*, sarebbe eccessivo prevedere la necessità di un pagamento in favore dei creditori privilegiati entro un anno dall'avvio dell'attuazione del piano.

Del resto, come è stato chiarito in tema di concordato (si rinvia ancora alla lettura di Cass. Civ. n. 11882/2020), la previsione di una moratoria superiore ai tempi *"normali"* di esecuzione è ammissibile, ma deve essere sottoposta al voto dei creditori.

Nel piano del consumatore il giudice deve soltanto consentire al creditore privilegiato di poter esprimere il proprio parere sulla proposta.

Nel caso di specie ciò è avvenuto, infatti, nonostante il piano fosse stato correttamente comunicato a tutti i creditori, il g.d. con provvedimento 5/03/2021, rilevato che il pagamento nei confronti del creditore ipotecario interveniva dal tredicesimo mese successivo all'omologa, chiedeva espresso parere al creditore stesso che ribadiva il suo dissenso in data 25.06.2021.

Tanto premesso va precisato che un parere negativo circa la *"moratoria"* può essere considerato equivalente a una contestazione ai sensi dell'articolo 12 – *bis* c. IV della legge n. 3/2012 e, pertanto, ne discende soltanto la necessità per il giudice di valutare la convenienza per il ceto creditorio della cd. alternativa liquidatoria, cioè del ricorso alla procedura prevista dagli articoli 14 – *ter* e ss. della legge n. 3/2012.

Con riguardo alle contestazioni di Futuro spa le contestazioni non risultano fondate per i motivi di seguito precisati:

1. l'assenza di meritevolezza rilevata dai creditori chirografari Futuro spa e Compass Banca spa devono essere riletta alla luce della novella normativa.

Il legislatore, alla fine dell'anno 2020, ha introdotto una modifica (retroattiva) degli articoli 7 e 12 – *bis* della legge n. 3/2012, prevedendo come requisito di ammissibilità del piano, tra l'altro, che il consumatore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento *"con colpa grave, malafede o frode"*.

Tale disposizione, contenuta nell'articolo 7 della legge n. 3/2012, deve essere interpretata unitamente all'articolo 12 – *bis* c. III – *bis* della medesima legge, a mente del quale il creditore



che ha determinato colpevolmente la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi in tema di “merito creditizio” di cui all’articolo 124 – *bis* del d. lgs. n. 385/1993 non può – in sostanza – opporsi all’omologa del piano e non può far valere delle cause di inammissibilità diverse da quelle che derivino da comportamenti dolosi del debitore.

A parere dello scrivente ciò vuol dire che, salvo che il consumatore versi in una situazione di “colpa grave”, non soltanto di “colpa” (la quale invece rileva a carico del creditore che ha concesso il credito in violazione dell’articolo 124 – *bis* del d. lgs. n. 385/1993), perfino il ricorso eccessivo al credito, in mancanza cioè di concrete possibilità (con le proprie risorse) di onorare tutti i debiti, non conduce alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza. Infatti si può solo sostenere che il _____ sia in colpa (perché poteva sapere con l’ordinaria diligenza di non essere in grado di onorare tutti i debiti via via accumulati), ma non che tale colpa sia “grave”, in presenza cioè della decisione da parte di un operatore professionale (il quale può accedere alle apposite banche dati per verificare se chi richiede un prestito sia in grado di adempiere) di concedergli comunque il credito.

Non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente, ad esempio, abbia taciuto ai creditori delle informazioni rilevanti sulla sua situazione patrimoniale, inducendoli pertanto a concedergli del credito.

La novella legislativa di fine 2020, quindi, induce lo scrivente a dichiarare ammissibile l’istanza anche sotto tale aspetto.

2. Il credito vantato da Futura S.p.a. non è assistito da privilegio ex art. 2751 bis c.c. Infatti, come precisato dalla Suprema Corte: “L’effetto traslativo della cessione può essere escluso o nell’ipotesi in cui esso abbia ad oggetto crediti futuri (nel qual caso il trasferimento a favore del cessionario si produce quando il credito ceduto viene ad esistenza) o quando, trattandosi di cessione con funzioni di garanzia, sia desumibile dalle clausole del contratto una chiara volontà negoziale delle parti nel senso che il cedente non intenda privarsi della titolarità del credito (Cass. 15 giugno 1964, n.1518), ma voglia, malgrado le forme, realizzare effetti minori, quali la mera legittimazione della controparte alla riscossione del credito stesso” (Cass. Civ. 15.09.1972, n. 2746).

3. La cessione del quinto dello stipendio è ora disciplinata dall’articolo 8 c. I – *bis* della legge n. 3/2012, che prevede la possibilità di sottoporre a falcidia anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio; insomma, la cessione del quinto non è di fatto opponibile alla massa dei creditori; la revoca della cessione (chiesta dal ricorrente) comporterebbe un’incisione indebita da parte del giudice (in mancanza di un’apposita norma di legge) su un accordo di diritto privato (anche perché l’omologazione può essere ad esempio annullata o dichiarata risolta; in tal caso la cessione del quinto dovrebbe riprendere i propri pieni effetti); tuttavia l’omologazione del piano del consumatore implica la formale declaratoria di inefficacia nei confronti degli altri creditori della cessione medesima. Infatti, poiché l’omologazione del piano del consumatore, così come prevede l’articolo 12 – *bis* ultimo comma della legge n. 3/2012, equivale all’atto di pignoramento, le singole cessioni del quinto successive all’omologa “recedono” di fronte al provvedimento giudiziale di omologa, nel senso che tali cessioni non sono opponibili alla procedura (analogamente a ciò che prevede in tema di pignoramento l’articolo 2913 c.c.); nel caso di omologazione, allo scopo di sottolineare gli effetti della declaratoria di inefficacia della cessione del quinto (effetti analoghi a quelli del pignoramento), è opportuno aggiungere nel dispositivo (così come si legge nel provvedimento del Tribunale di Palermo del 24 maggio 2021, est. Giammona, pubblicato su www.ilcaso.it) che le trattenute operate sullo stipendio del _____ sono da intendersi sospese, nel senso che dall’inefficacia (per il futuro) della cessione del quinto discende che le trattenute



non devono essere effettuate e che il datore di lavoro deve pagare l'intero stipendio al ricorrente che però è tenuto ad adempiere come da piano omologato, sotto la costante vigilanza dell'o.c.c.;

IN CONCLUSIONE

Alla luce di quanto sin ora detto, premessa l'ammissibilità del piano, quanto compete al giudice è verificare, conformemente a quanto previsto dall'articolo 12 c. IV della legge n. 3/2012, se il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione "in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria" disciplinata dalla sezione seconda del capo II della legge n. 3/2012. Va precisato che la valutazione rimessa al giudice riguarda l'intera massa passiva, e non la posizione del singolo creditore ipotecario (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decreto del 2 dicembre 2020, est. Sodano).

Il creditore ipotecario nulla ha rilevato in ordine all'alternativa liquidatoria. La Futuro s.p.a., invece, ne ha invocato la convenienza per i creditori anche alla luce del TFS non previsto nel piano proposto.

A tal proposito questo giudice ritiene che l'alternativa liquidatoria non possa soddisfare i creditori in misura superiore a quanto previsto nel piano per i motivi che seguono:

Il patrimonio del ricorrente, per come si evince dalla documentazione allegata alla Relazione dell'occ del Dott. Pugliese (pagg. 12 e 13), è costituito dal 50% dell'immobile in cui il ricorrente vive con tutto il suo nucleo familiare, da un'autovettura immatricolata nel 2012 e dal suo stipendio pari ad euro 1.650,00.

Con riferimento al TFS occorre precisare che il debitore non ne dispone autonomamente e che in caso di alternativa liquidatoria lo stesso sarebbe aggredibile solo dopo il pensionamento.

Inoltre, a fronte della vendita dell'immobile (che si ribadisce va considerato solo nella misura del 50%) andrebbe considerato un notevole incremento delle spese mensili necessarie alla locazione di una abitazione che possa ospitare il nucleo familiare del ricorrente.

Alla luce di quanto detto non si vede come l'alternativa liquidatoria possa portare ad una soddisfazione maggiore del ceto creditorio.

P.Q.M.

1) **omologa il piano del consumatore** depositato in data 25.02.2020 da _____

(RC) **disponendo** che i pagamenti avvengano nei tempi e nella misura indicate nel piano medesimo;

2) **dichiara inefficace nei confronti della procedura** la cessione del quinto dello stipendio stipulata con Futuro s.p.a. in data 03.09.2015 e in data 09.06.2021 e per l'effetto sospende le trattenute operate sullo stipendio;

3) **onera** l'o.c.c. di vigilare sull'esatto adempimento del piano, comunicando in modo puntuale e tempestivo ai creditori ogni eventuale irregolarità, inadempimento o ritardato adempimento dei debitori rispetto a quanto previsto nel piano;

4) ai sensi dell'art 12 - *ter* c. I della legge n. 3/2012, **dà atto** che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che a iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano; dà altresì atto che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;



5) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura dell'o.c.c. sul sito www.tribunalelocri.it, nell'apposita sezione dedicata alla crisi da sovraindebitamento (con i dati sensibili oscurati);

6) dispone altresì la comunicazione a tutti i creditori (anche non costituiti) del presente provvedimento a cura dell'o.c.c.;

7) nulla per le spese di lite tra le parti.

Si comunichi alle parti costituite ed al gestore della crisi dott. Fausto Pugliese

Locri, 10/11/2021

IL GIUDICE DELEGATO

dott.ssa Martina Castaldo

